



SALERNO 15/01/2018

COLLEGATO FISCALE E LEGGE DI
BILANCIO PER IL 2018

Relatore: Dott. Riccardo PATIMO

DETRAZIONE IVA

DETRAZIONE IVA

(ART. 2, D.L. 50/2017 -Modifiche all'art. 19, D.P.R. 633/72)

LA NOVITÀ

-Il nuovo art 19, D.P.R. 633/72 prevede che il diritto alla detrazione venga esercitato “con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”

- L’art. 25, D.P.R. 633/72 prevede che le fatture di acquisto vadano annotate “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’ANNO DI RICEZIONE DELLA FATTURA e con riferimento al medesimo anno”

DECORRENZA

-Già per l’anno 2017

DETRAZIONE IVA

(ART. 2, D.L. 50/2017 -Modifiche all'art. 19, D.P.R. 633/72)

PROBLEMA

Fatture del 2017 ricevute nel 2018

L'art. 19 D.P.R. 633/72 impone l'esercizio della detrazione nel 2017
L'art. 25 fa decorrere il termine per registrare queste fatture dalla data di ricezione e quindi dal 2018

POSSIBILI SOLUZIONI

- Si registra la fattura nel 2018 con iva indetraibile
- Si modifica il dato del Quadro VF della dichiarazione IVA aggiungendo imponibile e iva della fattura 2017
- Se si presenta la dichiarazione IVA prima del 30/4/2018 e poi si ricevono altre fatture 2017, si fa una correttiva nei termini
- Se le fatture arrivano dopo il 30/04/2018 si presenta una dichiarazione integrativa IVA

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

(Modifiche all'art. 8, commi 6-ter, quater e quinquies, D.P.R. 322/1998)

INTEGRATIVE A FAVORE IVA

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA	CREDITO UTILIZZABILE	
ENTRO il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo	In detrazione in sede di	liquidazione periodica
		dichiarazione annuale
	In compensazione	
OLTRE il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo	In compensazione	per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa
		Chiesto a rimborso se ne ricorrono i requisiti per l'anno di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa

NOVITÀ IN TEMA DI DETRAZIONI D'IMPOSTA

- **Contratti affitto studenti fuori sede**
- **Acquisto alimenti a fini medici speciali**
- **Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico**
- **Ristrutturazioni edilizie**
- **Acquisto mobili**
- **Riqualficazione energetica**
- **Sisma bonus**
- **Aree verdi**

CONTRATTI D'AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE

(D.L. 16/10/2017 n. 148, art. 20 c. 8-bis e L. Bilancio 2018 art. 1, c. 23)

Oggetto

Canoni di locazione pagati per gli studenti fuori sede

Detrazione

19% dell'importo pagato

Spesa massima ammissibile:

2.633 euro

Periodi di imposta agevolati

2017, 2018 e **2019**

CONTRATTI D'AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE

(D.L. 16/10/2017 n. 148, art. 20 c. 8-bis e L. Bilancio 2018 art. 1, c. 23)

Condizioni di fruizione

- Studenti iscritti ad un corso di laurea presso università situata in un Comune diverso da quello di residenza (art. 15, c. 1, lett. i-sexies, T.U.I.R)
- Distanza minima dal comune di residenza 100 km ridotti a 50 km per chi risiede in zone montane o disagiate
- **Per il 2017 e il 2018 è indifferente il fatto che l'immobile si trovi nella stessa provincia**
- A partire dal 2019 l'immobile dovrà trovarsi in una Provincia diversa
- Il contratto deve essere registrato

aspetti critici

- Non è ancora noto cosa si intenda per **ZONE MONTANE E DISAGIATE**

CONTRATTI D'AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE

(D.L. 16/10/2017 n. 148, art. 20 c. 8-bis e L. Bilancio 2018 art. 1, c. 23)

Condizioni di fruizione

- Per gli immobili ubicati in paesi UE o in paesi aderenti all'Accordo sull'SEE , con i quali è possibile lo scambio di informazioni e i contratti di locazione o ospitalità sono stipulati in base alla normativa vigente nello Stato estero in cui si trova l'immobile, non rileva la distanza
- La detrazione spetta anche per i canoni relativi a contratti di ospitalità stipulati da:
 - Enti per il diritto allo studio
 - Università
 - Collegi universitari legalmente riconosciuti
 - Enti senza fini di lucro
 - Cooperative

ACQUISTO DI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI (AFMS) (D.L. 16/10/2017 n. 148, art. 5-quinquies)

Modifica art. 15, c. 1, lett.c), T.U.I.R.

Oggetto

Acquisto di alimenti per fini medici speciali

Detrazione

19% dell'importo pagato

Spesa massima ammissibile:

Senza limiti ma solo per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro prevista per le spese mediche

Acquisti esclusi

- Prodotti per lattanti
- Alimenti senza glutine per i celiaci (Sezione A2 del Registro Nazionale)

Periodi di imposta agevolati

2017, 2018 e **2019**

ACQUISTO DI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI (AFMS) (D.L. 16/10/2017 n. 148, art. 5-quinquies)

Modifica art. 15, c. 1, lett.c), T.U.I.R.

Soggetti destinatari

- Chi ha malattie metaboliche congenite
- I diabetici

Definizione di Alimento a fini medici speciali

Cibi destinati a pazienti che, a causa di “una malattia, un disturbo o una condizione medica particolari” hanno necessità nutrizionali diverse che possono essere soddisfatte solo attraverso il consumo di alimenti speciali

Aspetti peculiari

- l’etichetta deve obbligatoriamente riportare l’indicazione che l’alimento va assunto “sotto controllo medico”
- inserimento nella Sezione A1 del Registro Nazionale di cui all’art. 7, D.M. Sanità 8/6/2001

ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO (L. Bilancio 2018, art. 1, c. 28)

Modifica art. 15, c. 1, lett. c), T.U.I.R.

Oggetto

Acquisto di abbonamenti a tram, metro, treni regionali e autobus

Detrazione

19% dell'importo pagato

Spesa massima ammissibile:

250 euro

Periodi di imposta agevolati

Dal 2018

ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO (L. Bilancio 2018, art. 1, c. 28)

Aspetti peculiari

-La spesa spetta anche se sostenuta per i familiari a carico ma l'importo massimo rimane 250 euro che quindi comprende tutti gli abbonamenti eventualmente acquistati

-**Buoni TPL** (Trasporto Pubblico Locale) : somme rimborsate dal datore di lavoro o spese direttamente sostenute per l'acquisto di titoli di viaggio del dipendente: non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente analogamente ai c.d. buoni pasto (art. 51, c. 2, lett. d-bis) T.U.I.R.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - proroga
(L. 27/12/2017 n. 205 – L. Bilancio 2018 art. 1, c.3)

Modifica art. 15, c. 1, lett. c), T.U.I.R. e art. 16 D.L. 63/2013

Oggetto

Lavori di ristrutturazione edilizia effettuati su immobili di proprietà

Detrazione

50% dell'importo pagato

Spesa massima ammissibile:

96.000 euro

Ripartizione del bonus

5 quote annuali di pari importo

Periodi di imposta agevolati

26/6/2012 – 31/12/2018

Dal 2019 si tornerà alla percentuale del 36% e al tetto di 48.000 euro

BONUS MOBILI - proroga

(L. 27/12/2017 n. 205 – L. Bilancio 2018 art. 1, c.3)

Modifica art. 16, c. 2, D.L. 63/2013

Oggetto

Acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati

Detrazione

50% dell'importo pagato

Spesa massima ammissibile:

10.000 euro

Ripartizione del bonus

10 quote annuali di pari importo

Periodi di imposta agevolati

2017 e 2018

Aspetti peculiari

Occorre aver beneficiato delle ristrutturazioni edilizie e in caso di interventi ripartiti tra 2017 e 2018 dal tetto si scalano le spese fruite nel 2017

ECOBONUS - proroga

(L. 27/12/2017 n. 205 – L. Bilancio 2018 art. 1, c.3)

Oggetto

Lavori di ristrutturazione effettuati per aumentare l'efficienza energetica degli immobili

Detrazione

50% dell'importo pagato per

- acquisto e posa in opera di finestre e infissi
- acquisto e posa in opera di schermature solari
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. UE 811//2013
- Acquisto e posa in opera di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (max 30.000 euro)

ECOBONUS - proroga

(L. 27/12/2017 n. 205 – L. Bilancio 2018 art. 1, c.3)

Detrazione

65% dell'importo pagato per

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
- Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda
- Installazione di sistemi domotici

Dal 1/1/2018

- anche sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. UE 811//2013 **e contestuale installazione** di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti con pompa di calore integrate con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
- Acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione

ECOBONUS - proroga

(L. 27/12/2017 n. 205 – L. Bilancio 2018 art. 1, c.3)

L'ecobonus

Viene esteso anche

- alle coop edilizie di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi effettuati sui propri immobili assegnati in godimento ai soci
- Agli enti aventi le stesse finalità sociali degli istituti autonomi delle case popolari, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della Legislazione europea in tema di house providing e che siano costituiti ed operanti alla data del 31/12/2013

Diviene cedibile da parte degli incapienti che si trovano in **no-tax area** agli istituti di credito e agli intermediari finanziari

SISMA-BONUS - proroga

(L. 27/12/2017 n. 205 – L. Bilancio 2018 art. 1, c.3)

È FRUIBILE

- **da tutti gli immobili di tipo abitativo – non solo abitazioni principali**
- **Dagli immobili utilizzati per attività produttive**

Gli sconti:

- **50% se gli interventi non comportano variazione del rischio sismico**
- **70% se si ottiene il passaggio ad UNA classe inferiore di rischio**
- **80% se si consegue il passaggio a DUE classi inferiori di rischio**

Spesa massima ammissibile:

96.000 euro

Ripartizione del bonus

5 quote annuali di pari importo

SISMA-BONUS - proroga

(L. 27/12/2017 n. 205 – L. Bilancio 2018 art. 1, c.3)

Acquisto case antisismiche (immobili facenti parte di un edificio demolito e ricostruito situato in zona a rischio sismico 1)

Gli sconti:

- **75% in caso di riduzione di UNA classe di rischio sismico**
- **85% se si consegue il passaggio a DUE classi inferiori di rischio**

Gli interventi vanno eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che vendono entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori

- **Vale anche se viene aumentata la volumetria sempre nel rispetto del locale piano regolatore**

BONUS VERDE

(L. 27/12/2017 n. 205 – L. Bilancio 2018 art. 1)

Oggetto

Spese per interventi di:

- Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi
- Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

Detrazione

36% dell'importo pagato

Spesa massima ammissibile:

5.000 Euro

Ripartizione del bonus

10 quote annuali di pari importo

Periodi di imposta agevolati

Solo per il 2018

Aspetti particolari

È fruibile anche da chi detiene gli immobili in base a titolo idoneo

È condizionata al pagamento con strumenti tracciabili

BLOCCO DELL'AUMENTO DELLE ALIQUOTE PER IL 2018

BLOCCO ALIQUOTE IVA

(D.L. 16/10/2017 n. 148 art. 5)

Oggetto

Rinvio aumento delle aliquote IVA per il 2018

- Aliquota 10%, previsto aumento al 11,5%
- Aliquota 22%, previsto aumento al 25%

Aliquote 2018

- Aliquota 10% **invariata**
- Aliquota 22% **invariata**

Aliquote 2019

- Aliquota 10%, previsto aumento al 11,5%
- Aliquota 22%, previsto aumento al 24,2%

AMPLIAMENTO SOGGETTI CUI SI APPLICA LO SPLIT PAYMENT

NUOVI SOGGETTI CUI SI APPLICA LO SPLIT PAYMENT

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1° Livello

- società controllate direttamente dalla **Presidenza del Consiglio e dai Ministeri**, sia mediante controllo “di diritto” (art. 2359, co. 1, n. 1) c.c.: possesso della maggioranza delle quote o voti), sia mediante controllo “di fatto” (art. 2359 co. 1 n. 2) c.c., cioè esercizio di un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della controllata)
- le società controllate direttamente da **Regioni, Province e Comuni**, solo mediante controllo “di diritto”

2° Livello

- società controllate direttamente o indirettamente (solo mediante controllo «di diritto») da parte delle predette società

NUOVI SOGGETTI CUI SI APPLICA LO SPLIT PAYMENT

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

3° livello

➤ **Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona**

- fondazioni partecipate dalle precedenti amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche o dagli enti precedentemente menzionati;

4° livello

- società controllate direttamente o indirettamente, (solo controllo «di diritto») anche da enti di cui ai punti precedenti

NUOVI SOGGETTI CUI SI APPLICA LO SPLIT PAYMENT

ALTRI SOGGETTI

Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana, alla data del 30 settembre 2017

Possibile individuazione di un indice alternativo attraverso apposito Decreto Ministeriale

SPESOMETRO TRIMESTRALE E COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

NOVITÀ PER LO SPESOMETRO

ADEMPIMENTI SOPPRESSI

- 1) Eliminazione sanzioni per errori nella trasmissione dello spesometro relativo al 1° semestre 2017**
 - **se quello corretto viene spedito entro il 28/02/2018 termine di invio della comunicazione relativa al 2° semestre 2017**
- 2) Varia la cadenza temporale con invio entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo al trimestre di riferimento**
 - **Ma il 2° trimestre si invia entro il 16 settembre**
 - **Ed è possibile scegliere sempre l'invio semestrale**

NOVITÀ PER LO SPESOMETRO

SEMPLIFICAZIONI

I dati da comunicare sono soltanto:

1) Partita Iva/codice fiscale

2) data e numero fattura

3) base imponibile

4) aliquota, imposta - se applicata- o natura dell'operazione

Niente più dati identificativi come l'indirizzo

Possibile trasmettere gli estremi del DOCUMENTO

RIEPILOGATIVO delle fatture emesse e ricevute di importo

inferiore a 300 Euro

Invece dei dati delle singole fatture in esso riepilogate

NOVITÀ PER LO SPESOMETRO

SOGGETTI ESONERATI

- Pubbliche amministrazioni per le fatture emesse verso consumatori finali
- Produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6, D.P.R. 633/72) **SITUATI IN ZONE MONTANE** di cui art. 9, D.P.R. 601/73

FATTURAZIONE ELETTRONICA

FATTURAZIONE ELETTRONICA

A decorrere dal 1° gennaio 2019 il cedente sarà obbligato a emettere una fattura elettronica.

se il cliente è titolare di P. IVA dovrà richiederli:

- **Dati identificativi**
- **estremi per la trasmissione della fattura**

Anticipazione obbligo emissione fattura elettronica al 1/7/2018 per

- **cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
- **prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.**

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Analogamente alla fattura elettronica per Pubblica amministrazione (D.lgs. n. 127/2015) si potranno utilizzare i software gratuiti messi a disposizione dall'Agencia delle Entrate per

- Emettere**
- Generare**
- e trasmettere le fatture elettroniche**

FATTURAZIONE ELETTRONICA

SANZIONI

MANCATA EMISSIONE DELLA FATTURA IN FORMATO ELETTRONICO

la fattura non emessa in modo elettronico si ha per NON EMESSA con conseguenti sanzioni (articolo 6 D.lgs. n. 471/97 Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA)

- **per l'emittente**
- **E per il ricevente che subisce anche la non detraibilità dell'Iva**

FATTURAZIONE ELETTRONICA

SANZIONI

L'art. 6 D.lgs. n. 471/97 prevede

- una sanzione compresa fra il 90 e il 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.**
- La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo**

FATTURAZIONE ELETTRONICA

SANZIONI

**In caso di Omessa Trasmissione della fattura
si applica la sanzione ex art. 11, c. 2-quater, D.Lgs. 471/97
CIOÈ**

- euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.**
- Sanzione ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.**

CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

CREDITO DI IMPOSTA SU INVESTIMENTI PUBBLICITARI (D.L. 50/2017 art. 57-bis -D.L. 148/2017)

OGGETTO

-Investimenti in pubblicità

-Occorre che la spesa abbia subito un incremento di almeno l'1% rispetto al precedente periodo di imposta

CONTENUTO DELL'AGEVOLAZIONE

-Credito di imposta

- entità differenziata : 75% della spesa per la generalità dei soggetti che sale al 90% in caso di Micro imprese, PMI e start up innovative

CREDITO DI IMPOSTA SU INVESTIMENTI PUBBLICITARI (D.L. 50/2017 art. 57-bis -D.L. 148/2017)

NOVITÀ

- l'agevolazione si applica anche per il periodo d'imposta 2017 a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni agevolative quindi, dal 24.06.2017 al 31.12.2017, con riferimento alle sole spese per stampa periodica e quotidiana (rapportate al corrispondente periodo 2016)

- rientrano nell'ambito nell'applicazione dell'istituto anche le TESTATE ONLINE

- il bonus è esteso agli investimenti pubblicitari effettuati dagli enti non commerciali.

N.B.

La c.d. WEB TAX , ritenuta del 3% sul valore di ogni transazione al netto dell'IVA, da applicare se il soggetto effettua nell'anno più di 3.000 transazioni non dovrebbe applicarsi alle PMI nazionali

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Art. 6 D.L. 193/2016

(definizione agevolata)

L. 1/12/2016 n. 225

D.L. 148/2017

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6)

SOGGETTI INTERESSATI

- **Persone fisiche**
- **Imprese individuali**
- **Lavoratori autonomi**
- **Società di persone**
- **Società di capitali**
- **Enti non commerciali**
- **Enti commerciali**

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6)

OGGETTO DELLA SANATORIA

- **IMPORTI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**
- **DAL 2000 AL 2016**
- **Fino al 30/09/2017**

SOMME DOVUTE

SI VERSA SOLTANTO QUANTO DOVUTO A TITOLO DI:

- **CAPITALE**
- **INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO**
- **AGGI DI RISCOSSIONE → MA CALCOLATI SOLO SULLE SOMME DA CORRISPONDERE E QUINDI NON SULLE SANZIONI**
- **SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE GIÀ SOSTENUTE**
- **SPESE DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO**

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6)

Novità

- **Si riapre la sanatoria per il 2016 → solo per i ruoli che non sono stati oggetto della precedente edizione**
- **È stata offerta la possibilità a chi non aveva pagato le rate di luglio e settembre 2017 di rientrare nella sanatoria 2016 pagandole entro il 7/12/2017**
- **Si permette a chi non era stato ammesso alla versione 2016, perché avendo in essere delle rateizzazioni non aveva versato le rate scadenti entro il 31/12/2016, di presentare una nuova istanza.**
- **Viene allargata la sanatoria ai ruoli 2017**

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6)

SCADENZE vecchia sanatoria 2016

28/02/2017	L'Agente della riscossione ha comunicato i carichi affidati nel 2016 per i quali, al 31/12/2016 non era stata ancora:	
	notificata la cartella esattoriale	
	inviata la presa in carico delle somme per la riscossione	
	notificato l'avviso di addebito per le somme dovute all'INPS	
31/03/2017	Termine ultimo per:	
	presentare l'istanza per la rottamazione dei ruoli modificare una domanda già presentata	
31/05/2017	L'Agente della riscossione comunicava:	
	l'ammontare complessivo delle somme dovute importo e scadenza delle singole rate	
luglio-17	1° rata 2017	La somma di queste rate doveva essere almeno pari al 70% degli importi dovuti
settembre-17	2° rata 2017	
novembre-17	3° rata 2017	
aprile-18	1° rata 2018	La somma di queste rate deve essere almeno pari al 30% degli importi dovuti
settembre-18	2° rata 2018	

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6)

Modifica SCADENZE vecchia sanatoria 2016

28/02/2017	L'Agente della riscossione ha comunicato i carichi affidati nel 2016 per i quali, al 31/12/2016 non era stata ancora:	
	notificata la cartella esattoriale	
	inviata la presa in carico delle somme per la riscossione	
	notificato l'avviso di addebito per le somme dovute all'INPS	
31/03/2017	Termine ultimo per:	
	presentare l'istanza per la rottamazione dei ruoli modificare una domanda già presentata	
31/05/2017	L'Agente della riscossione comunicava:	
	l'ammontare complessivo delle somme dovute importo e scadenza delle singole rate	
luglio-17	1° rata 2017	La 2° e la 3° rata andavano versate entro il 7/12/2017
settembre-17	2° rata 2017	
novembre-17	3° rata 2017	
luglio-18	1° rata 2018	È stata prorogata al 31 luglio 2018 la prima di queste due rate
settembre-18	2° rata 2018	

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6)

SCADENZE sanatoria 2016 soggetti esclusi

28/02/2017	L'Agente della riscossione comunica i carichi affidati nel 2016 per i quali, al 31/12/2016 non è stata ancora:	
	notificata la cartella esattoriale	
	inviata la presa in carico delle somme per la riscossione	
	notificato l'avviso di addebito per le somme dovute all'INPS	
15/05/2018	Termine ultimo per:	
	presentare l'istanza per la rottamazione dei ruoli	
	modificare una domanda già presentata	
30/06/2018	L'Agente della riscossione comunica:	
	l'ammontare complessivo delle rate 2016 non versate	
	l'ammontare complessivo degli importi dovuti per la rottamazione	
31/07/2018	Termine per il versamento delle rate 2016 omesse	
31/10/2018	1° rata 2018	40% degli importi dovuti
30/11/2018	2° rata 2018	40% degli importi dovuti
28/02/2019	1° rata 2019	20% degli importi dovuti

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

(D.L. 193/2016, art. 6)

SCADENZE nuova sanatoria 2016

28/02/2017	L'Agente della riscossione comunica i carichi affidati nel 2016 per i quali, al 31/12/2016 non è stata ancora:	
	notificata la cartella esattoriale	
	inviata la presa in carico delle somme per la riscossione	
	notificato l'avviso di addebito per le somme dovute all'INPS	
15/05/2018	Termine ultimo per:	
	presentare l'istanza per la rottamazione dei ruoli	
	modificare una domanda già presentata	
30/09/2018	L'Agente della riscossione comunica:	
	l'ammontare complessivo degli importi dovuti per la rottamazione	
31/10/2018	1° rata 2018	40% degli importi dovuti
30/11/2018	2° rata 2018	40% degli importi dovuti
28/02/2019	1° rata 2019	20% degli importi dovuti

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6)

SCADENZE nuova sanatoria 2017

31/03/2018	L'Agente della riscossione comunica i carichi affidati nel 2017 per i quali, al 30/09/2017 non è stata ancora:	
	notificata la cartella esattoriale	
	inviata la presa in carico delle somme per la riscossione	
	notificato l'avviso di addebito per le somme dovute all'INPS	
15/05/2018	Termine ultimo per:	
	presentare l'istanza per la rottamazione dei ruoli modificare una domanda già presentata	
30/06/2018	l'Agente della riscossione comunica:	
	l'ammontare complessivo degli importi dovuti per la rottamazione	
31/07/2018	1° rata 2018	20% degli importi dovuti
30/09/2018	2° rata 2018	20% degli importi dovuti
31/10/2018	3° rata 2019	20% degli importi dovuti
30/11/2018	4° rata 2018	20% degli importi dovuti
28/02/2019	1° rata 2019	20% degli importi dovuti

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6)

NON SI VERSANO

- **LE SANZIONI**
- **GLI INTERESSI DI MORA (art. 30, c.1, D.P.R. 602/73)**
- **LE SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE SU CONTRIBUTI E PREMI PREVIDENZIALI (art. 27, D.Lgs. 46/99)**

NON SONO DEFINIBILI

- **DAZI E ACCISE**
- **IVA RISCOSSA ALL'IMPORTAZIONE**
- **SOMME DOVUTE A TITOLO DI RECUPERO DI AIUTI DI STATO**
- **CREDITI DERIVANTI DA PRONUNCE DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI**
- **MULTE, AMMENDE E SANZIONI PECUNIARIE DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI E SENTENZE PENALI DI CONDANNA**
- **ALTRE SANZIONI DIVERSE DA QUELLE IRROGATE PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE O DI OBBLIGHI RELATIVI A CONTRIBUTI E PREMI PREVIDENZIALI**

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6)

PROCEDURA

- 1) Richiesta estratto carichi a ruolo
- 2) Verifica eventuale comunicazione ruoli 2016
- 3) Scelta dei carichi da rottamare
- 4) Analisi dei carichi eventualmente oggetto di contenziosi
- 5) Decisione sulle modalità di pagamento (unica soluzione o a rate)
- 6) Presentazione istanza, mod. DA1 o DA2
 - 1) Possono essere presentate più istanze
- 7) Controllo arresto procedure esecutive
- 8) Ricezione del piano di ammortamento
- 9) Pagamento degli importi dovuti

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (D.L. 193/2016, art. 6)

DECADENZA

MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO

- DELL'UNICA RATA
- O DI UNA DI QUELLE IN CUI È STATO DILAZIONATO IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

CONSEGUENZE

- LA DEFINIZIONE NON PRODUCE EFFETTI
- RIPRENDONO A DECORRERE I TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA
- I VERSAMENTI EFFETTUATI SONO ACQUISITI A TITOLO DI ACCONTO
- L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROSEGUE L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
- GLI IMPORTI DOVUTI NON POSSONO PIÙ ESSERE RATEIZZATI SALVO CHE, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA NON ERANO ANCORA TRASCORSI I 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DELLA CARTELLA

NUOVA IMPOSTA IRI PER IMPRESE
INDIVIDUALI, SOCIETÀ DI PERSONE
ED S.R.L. A RISTRETTA BASE
SOCIETARIA
DIFFERIMENTO AL 2018
(L. di Bilancio 2017, art. 1,
commi da **547** a **553**)

NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa (Nuovo art. 55-bis, T.U.I.R.)

NUOVO ART. 55-bis, T.U.I.R. – l'entrata in vigore è differita al 2018

Introduzione dell'IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa

CARATTERISTICHE PECULIARI

- Applicabilità limitata alle piccole imprese**
- Tassazione SEPARATA in luogo del regime di trasparenza**
- Redditi d'impresa tassati con imposta proporzionale non progressiva del 24%**
- Deducibilità dal reddito degli utili prelevati**
- Regime opzionale e non naturale**
- Obbligo adozione della contabilità ordinaria**

NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa (Nuovo art. 55-bis, T.U.I.R.)

SOGGETTI INTERESSATI

1 – IMPRENDITORI INDIVIDUALI

Incluse le imprese familiari

2 – SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

3 – SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

4 – S.r.l. che applicano gli studi di settore, con max 10 soci persone fisiche, o 20 in caso di coop, (art. 116, c. 2-bis, T.U.I.R.)

**IN CONTABILITÀ
ORDINARIA**

IL REDDITO DI IMPRESA

- È ESCLUSO dalla formazione del REDDITO COMPLESSIVO
- È assoggettato a TASSAZIONE SEPARATA con aliquota del 24%
- NON VIENE IMPUTATO all'imprenditore, ai collaboratori familiari o ai soci PER TRASPARENZA
- Si forma con le regole delle imprese minori – capo VI T.U.I.R. (es. non applicabilità art. 96 T.U.I.R. per deducibilità interessi passivi)
- Concorre integralmente alla determinazione dei contributi previdenziali

NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa (Nuovo art. 55-bis, T.U.I.R.)

REGIME OPZIONALE E NON NATURALE

L'OPZIONE

- Dura 5 periodi di imposta
- È rinnovabile
- Si esercita nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 in Unico 2018)

OPZIONE PER LA CONTABILITÀ ORDINARIA

L'OPZIONE

- Ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata
- Dura fino a revoca
- Con un minimo di 3 anni

NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa (Nuovo art. 55-bis, T.U.I.R.)

PRELEVAMENTI DELL'IMPRENDITORE, DAI COLLABORATORI FAMILIARI O DAI SOCI

- **Si DEDUCONO dal reddito di impresa DEL PERIODO DI PRELEVAMENTO**
- **COSTITUISCONO REDDITI DI IMPRESA per l'imprenditore, i collaboratori o i soci e concorrono alla formazione del loro reddito complessivo**

Sono deducibili dal reddito di impresa (dell'impresa individuale o della società)

- **Nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata**
- **AL NETTO DELLE PERDITE RESIDUE COMPUTABILI IN DIMINUZIONE DEI REDDITI DEI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI**

NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa (Nuovo art. 55-bis, T.U.I.R.)

GLI UTILI PRODOTTI

Occorre distinguere quelli prodotti

- **ANTE** ingresso nel regime **IL CUI PRELIEVO NON DÀ LUOGO A TASSAZIONE** in capo al percettore
- **DURANTE** il regime che si cumulano agli altri redditi del percettore e vanno ad imposizione **IRPEF**

PERDITE PRODOTTE IN REGIME IRI

- Possono essere determinate dal prelievo degli utili prodotti in vigenza dell'opzione
- Sono deducibili integralmente dal reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi per il periodo di durata del regime
- In caso di fuoriuscita ritornano a funzionare ex art. 8, c.3, T.U.I.R. (riporto a nuovo per 5 anni) considerando come anno di formazione l'ultimo di permanenza nel regime opzionale. Per le società di persone tali perdite si imputano ai soci in base alle quote di partecipazione

**NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa
(Nuovo art. 55-bis, T.U.I.R.)**

PLAFOND IRI – ES. TELEFISCO

Anno	1	2	3
Reddito / Perdita di impresa	1.000	100	500
Prelievi effettuati	700	400	150
Prelievi deducibili	700	400	150
Reddito / (Perdita IRI)	300	(300)	350
Plafond IRI	300	0	350
Perdita riportabile	0	(300)	0
Imponibile IRI al netto delle perdite riportabili	300		50

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

(Legge di Bilancio 2018 – art. 1, commi 887 e 888)

Nuovi termini per la rivalutazione

I. Beni oggetto dell'affrancamento:

- devono essere **posseduti** alla data del **1° gennaio 2018**

II. Asseverazione della perizia di stima:

- Entro il **30 giugno 2018**
- **Per i soli terreni, entro la data di stipula dell'atto se la cessione avviene prima di tale termine**

III. Pagamento I^a rata imposta sostitutiva:

- Entro il **30 giugno 2018**

Aliquote imposta sostitutiva

I. Partecipazioni non qualificate:

- **8%** sull'intero valore rivalutato (in passato 4%)

II. Partecipazioni qualificate:

- 8% sull'intero valore rivalutato

III. Terreni:

- 8% sull'intero valore rivalutato

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
(Legge di Bilancio 2018 – art. 1, ~~commi 887 e 888~~)

Rideterminazione al ribasso del valore dei terreni

I. Problema:

- Art. 7, comma 6, L. 448/2001
 - **Il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale**

II. Soluzione:

- Asseverazione nuova perizia che attesta un valore inferiore a quello della precedente rivalutazione (Ris. n. 111/2010)
- **Entro il 30/06/2018 o entro la data di stipula dell'atto se la cessione avviene prima di tale termine**

III. Effetti:

- **IL RADDOPPIO DELLE ALIQUOTE operato nel 2015 PUÒ RENDERE NECESSARIO IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA NONOSTANTE LA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**
- **Non può essere restituita la maggiore imposta sostitutiva già pagata**

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
(Legge di Bilancio 2018 – art. 1, ~~commi 887 e 888~~)

Rideterminazione al ribasso del valore dei terreni - alternativa

I. Circolare 1/E/2013:

- Nessuna perizia di rideterminazione al ribasso del valore
- Cessione al prezzo di mercato (inferiore al valore dell'originaria rivalutazione)
- **pagamento, da parte dell'acquirente, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sul valore della precedente rivalutazione**

Rideterminazione al ribasso del valore delle partecipazioni

I. NON NECESSARIA:

- Perché la cessione ad un valore inferiore a quello dell'originaria perizia **non genera una minusvalenza deducibile** (art. 5, L. 448/2001)
- Inoltre, non sono dovute imposte indirette

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
(Legge di Bilancio 2018 – art. 1, ~~commi 887 e 888~~)

Partecipazioni acquisite per SUCCESSIONE

I. Disallineamento valori fiscali perché

- **Il valore fiscale in capo al de-cuius è quello originariamente rivalutato**
- **Il valore ai fini dell'imposta di successione è il corrispondente valore contabile della frazione di patrimonio netto**
- **Ai fini della determinazione della eventuale plusvalenza, l'art. 68 T.U.I.R. prevede che si assuma sempre il valore indicato nella dichiarazione di successione**
- **IN PRATICA IL VALORE RIVALUTATO SI PERDE**

II. Decesso del de-cuius tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2018

- **Gli eredi non potrebbero procedere alla rivalutazione perché non avevano il possesso al 1° gennaio 2018**
- **In senso contrario Circ. 27/E/2003 ma solo se il de-cuius aveva conferito mandato per la redazione della perizia**

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI (Legge di Bilancio 2018 – art. 1, ~~commi 887 e 888~~)

Partecipazioni acquisite per DONAZIONE

- I. Il valore delle partecipazioni ricevute è lo stesso che esse avevano in capo al donante (art. 68, c. 6, T.U.I.R.)
- II. In caso di successiva rivalutazione effettuata dal donatario vi è il dubbio se questi possa scomputare l'imposta sostitutiva a suo tempo pagata dal donante
- III. Con la Ris. 91/E/2014, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che ciò non è possibile perché: *«... l'articolo 7, comma 2, lettera ee), del decreto legge n. 70 del 2011, che prevede lo scomputo dell'imposta in caso di successive rideterminazioni, presuppone necessariamente che lo scomputo sia effettuato **DALLO STESSO SOGGETTO** che ha versato l'imposta sostitutiva in occasione di precedenti rideterminazioni. Tale disposizione è volta, infatti, al recupero dell'imposta pagata dal medesimo soggetto al fine di evitare duplicazioni dell'imposta già pagata»*

RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI (Legge di Bilancio 2018 – art. 1, ~~commi 887 e 888~~)

Casi particolari

I. Cessione di diritti edificatori:

- È ammessa la rivalutazione in quanto la cessione degli stessi genera plusvalenze tassabili ex art. 67, comma 1, lett. b), T.U.I.R. (Circ. 1/E/2013)

II. Cessione di diritti di superficie

- Rivalutazione priva di effetti perché la cessione genera un **reddito diverso** che però **non è classificabile come plusvalenza** ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 67 T.U.I.R. (Circ. 36/E/2013)

- I. **L'omessa indicazione** nel Modello Unico delle rivalutazioni di terreni e partecipazioni (quadri RM o RT) **non pregiudica la rivalutazione** effettuata che si perfeziona comunque con il versamento della prima o unica rata
- II. In tal caso **sono comunque irrogabili le sanzioni** di cui all'art. 8, comma 1, D.L.gs. 471/97 (da Euro 250 a Euro 2.000)

**PERSONE FISICHE
TASSAZIONE DIVIDENDI E
PLUSVALENZE DA CESSIONE DI
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE**

TASSAZIONE DIVIDENDI

(L. 27/12/2017 n. 205 – L. Bilancio 2018)

SOGGETTI INTERESSATI

- **Persone fisiche che percepiscono redditi da**
 - **Distribuzione dividendi da partecipazioni qualificate**
 - **Plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate**

Di fatto viene unificata la disciplina delle partecipazioni qualificate a quella delle non qualificate prevedendo una tassazione sostitutiva con aliquota del 26%

In caso di distribuzione di dividendi è previsto che la società erogante effettui una ritenuta a titolo di imposta

TASSAZIONE DIVIDENDI

(L. 27/12/2017 n. 205 – L. Bilancio 2018)

Disciplina ante 2018

Gli utili percepiti da partecipazioni qualificate erano tassati con la parziale inclusione nel reddito complessivo del percipiente nella misura:

- 40% per gli utili formati fino all'esercizio in corso al 31/12/2007**
- 49,72% per gli utili formati successivamente e fino all'esercizio in corso al 31/12/2016**
- 58,14% per gli utili formati successivamente e fino al 31/12/2017**

TASSAZIONE DIVIDENDI

(L. 27/12/2017 n. 205 – L. Bilancio 2018)

Partecipazioni qualificate art 67, c. 1, lett. c) e c-bis) T.U.I.R.

Quelle che conferiscono :

- una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento**
 - ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento,**
- secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.**

TASSAZIONE DIVIDENDI

(L. 27/12/2017 n. 205 – L. Bilancio 2018)

Nuova disciplina

Dal 2018

Per le plusvalenze:

- Si abolisce il regime della dichiarazione, con autoliquidazione dell'imposta dovuta
- Si permette l'opzione per il risparmio gestito o amministrato

Per i dividendi:

- Scompare il regime della dichiarazione
- Le distribuzioni effettuate sono assoggettate ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 26%

Plusvalenze e dividendi provenienti da soggetti in paradisi fiscali continuano ad essere imponibili al 100%

TASSAZIONE DIVIDENDI

(L. 27/12/2017 n. 205 – L. Bilancio 2018)

Decorrenza

Il nuovo regime si applica

Per le plusvalenze:

- **A partire da quelle realizzate dal 1/1/2019**

Per i dividendi:

- **A quelli formatisi a partire dal 1/1/2018**
- **A quelli formatisi in precedenza ma distribuiti tra il 1/1/2018 e il 31/12/2022**

Gli utili formatisi ante 2018 e distribuiti nel periodo 2018-2022 continueranno ad essere tassati in base al precedente e più favorevole regime

**SUPERAMMORTAMENTI
(30% DEL BENE)**

E

**IPERAMMORTAMENTI
(150% DEL BENE)**

L. 232/2016, art. 1, c. da 8 a 13

SUPER E IPER AMMORTAMENTI

(L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016)

SOGGETTI INTERESSATI

- **Titolari di reddito di impresa**
 - **Esercenti arti e professioni (no iperammortamenti e beni immateriali)**
 - **Anche in regime dei MINIMI – con deduzione integrale nell'anno di acquisto del bene (Circ. 12/E/2016, par. 10.7)**
 - **NO forfettari – perché non deducono costi nella determinazione del reddito imponibile (Circ. 12/E/2016, par. 10.5)**
- **Non è richiesta «l'esistenza in un dato momento temporale»**
 - **I soggetti beneficiari possono aver aperto la partita IVA sia nel 2015 che nel 2016 o nel 2017**

SUPER E IPER AMMORTAMENTI

(L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94+ L. di Stabilità per il 2016)

AMBITO OGGETTIVO - SUPERAMMORTAMENTI

INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI

- Acquisiti fino al 31 dicembre 2018
- Acquisiti entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31/12/2018
 - a) Il venditore abbia accettato il relativo ordine
 - b) Siano stati pagati acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione

BENI ESCLUSI

- Tutti i Beni immateriali
- Fabbricati e costruzioni
- Quelli con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% ex DM 31/12/88 (es. silos e serbatoi)
- Investimenti in beni di cui all'allegato 3 della L. di Stabilità 2016 (es. condutture, condotte, materiale rotabile, ferroviario e tranviario, aerei equipaggiati)
- Dal 2017 SONO ESCLUSI ANCHE GLI AUTOVEICOLI – ammesso però l'acquisto di mezzi pesanti strumentali

SUPER E IPER AMMORTAMENTI

(L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016)

AMBITO OGGETTIVO - IPERAMMORTAMENTI

- Investimenti in beni **MATERIALI STRUMENTALI NUOVI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO** (All. A, L. 232/2016) il cui costo è maggiorato del 150%
- Investimenti in beni **IMMATERIALI STRUMENTALI** (All. B, L. 232/2016) effettuati da soggetti che hanno acquisito beni materiali indicati nell'All. A → Tuttavia per questi beni la maggiorazione è limitata al 40%
- Acquisiti fino al 31 dicembre 2018
- Acquisiti entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro il 31/12/2018
 - a) Il venditore abbia accettato il relativo ordine
 - b) Siano stati pagati acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione

SUPER E IPER AMMORTAMENTI

(L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016)

AMBITO OGGETTIVO (segue)

REQUISITO DELLA NOVITÀ: I BENI POSSONO ESSERE ACQUISTATI

- **direttamente dal produttore**
- da un soggetto **diverso** dal produttore e rivenditore **purché NON sia stato utilizzato dal cedente o da altri**
- dal rivenditore che li abbia **utilizzati solo per scopo dimostrativo** nello *show room*
- come beni complessi alla cui realizzazione abbiano partecipato anche beni usati **purché i beni nuovi siano prevalenti**

SUPER E IPER AMMORTAMENTI

(L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016)

AMBITO OGGETTIVO (segue)

ALTRI REQUISITI E CARATTERISTICHE

- **STRUMENTALITÀ:** i beni devono essere impiegati in modo durevole nel processo produttivo
- **TITOLO DI POSSESSO:** proprietà o altro diritto reale
- **NO BENI MERCE**

VANTAGGI

- **NESSUN LIMITE ALL'IMPORTO DEGLI ACQUISTI:** sono agevolati tutti gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati nel periodo di riferimento
- **RISPETTO ALLA TREMONTI QUATER,** si agevola l'intero investimento e non l'eccedenza rispetto alla media degli anni precedenti

SUPER E IPER AMMORTAMENTI

(L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016)

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI

- **Acquisto in proprietà**
- **Costruzione in economia**
- **Contratto di appalto**
- **Contratto di leasing**

Non ammessi

- **Contratti di noleggio**
- **Contratti di locazione operativa (senza riscatto del bene)**

SUPER E IPER AMMORTAMENTI

(L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016)

ACQUISTO CON CONTRATTO DI LEASING

- Il beneficio riguarda il costo di acquisto del bene
- Quindi sono agevolate:
 - a) La quota capitale dei canoni
 - b) Il prezzo di riscatto del bene

PROBLEMI

Acquisto con subentro in un contratto preesistente

- Teoricamente dovrebbe essere agevolabile solo la quota capitale dei canoni ancora non scaduti e il prezzo di riscatto
- Ma tale operazione confligge con il requisito della NOVITÀ

Riscatto di un contratto preesistente

- Si ritiene non agevolabile perché il contratto originario non è stato stipulato nella «finestra temporale»

SUPER E IPER AMMORTAMENTI

(L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016)

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Vale il **PRINCIPIO DELLA COMPETENZA** ex art. 109, c. 1 e 2, T.U.I.R.

Anche per:

- **Soggetti IAS**
- **Esercenti arti e professioni (non conta la data di pagamento)**

Vedi regole dettate per le varie detassazioni Tremonti

NESSUNA RILEVANZA DELLE DATE DI:

- **trasmissione dell'ordine di acquisto**
- **emissione della fattura di acquisto**
- **pagamento di eventuali acconti sul prezzo**
- **Entrata in funzione del bene (che però rileva quale momento per la deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing)**

SUPER E IPER AMMORTAMENTI

(L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016)

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO (segue)

L'investimento si CONSIDERA EFFETTUATO alla data:

- **di consegna o spedizione del bene**
- **in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà del bene, se successiva o al massimo decorso un anno dalla consegna o spedizione**
- **di consegna al locatario, in caso di leasing (vale la data del verbale di consegna (Circ. Assilea n. 25 del 29/10/2015))**

In caso di consegna frazionata delle singole componenti del bene installate presso il cessionario, l'investimento si considera effettuato

- **Alla data in cui avviene L'ULTIMA CONSEGNA, se si tratta di un macchinario complesso e l'installazione costituisce elemento essenziale della fornitura**
- **Alla data di consegna o spedizione dei singoli componenti negli altri casi**

SUPER E IPER AMMORTAMENTI

(L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016)

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO (segue)

Prestazioni di servizi direttamente legate alla realizzazione dell'investimento:

- **Se non compresi nel costo di acquisto del bene**
 - **Si considerano sostenuti alla data in cui sono ultimati**
- (Circ. AGE n. 5/E/2015)**

In caso di realizzazione dei beni mediante appalto a terzi


- **Nel periodo agevolato deve avvenire l'accettazione dell'opera o quella definitiva di uno o più stati di avanzamento lavori**
- **In pratica, si agevola la quota parte dell'investimento relativa ai SAL accettati nella finestra temporale (Circ. AGE n. 90/E/2001)**

SUPER E IPER AMMORTAMENTI

(L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016)


OCCORRE DISTINGUERE

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO



**RILEVANTE AI FINI DELLA SPETTANZA
DELL'AGEVOLAZIONE**

MOMENTO DI ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE



**RILEVANTE AI FINI DELL'INIZIO DELLA
DEDUZIONE DELLE QUOTE DI
AMMORTAMENTO MAGGIORATO
(Circ. 12/E/2016, par. 10.4)**

SUPER E IPER AMMORTAMENTI

(L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016)

CONTENUTO DELL'AGEVOLAZIONE

Maggiorazione del 30% del costo di acquisizione del bene (150% per i beni industria 4.0 e 40% per i beni immateriali ad essi collegati)

con effetto:

➤ Sulle quote di ammortamento

➤ Sulla quota capitale dei canoni di leasing e sul prezzo di riscatto

L'effetto è riconosciuto anche per i beni ex art. 164, c. 1, lett. b), T.U.I.R.

(autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori) **solo per quelli acquistati fino al 31/12/2016**

➤ Per **l'acconto del 2018** con il metodo storico, l'imposta riferita al periodo precedente va considerata **in assenza delle riduzioni dovute per l'agevolazione**

➤ **Nessuna rilevanza ai fini IRAP**

➤ Anche per gli esercenti arti e professioni (Circ. 12/E/2016 par. 10.1)

SUPER E IPER AMMORTAMENTI

(L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016)

CONTENUTO DELL'AGEVOLAZIONE (segue)

I maggiori ammortamenti si deducono grazie ad una VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE da evidenziare in Redditi2018 :

- Tale deduzione è legittima anche se non imputata a conto economico perché riconosciuta da disposizione di legge (art. 109, c. 4, lett. b) T.U.I.R.)

Differenza tra quota ammortamento calcolata con coefficienti DM 31/12/88 e quota imputata a conto economico

- Non è possibile fare una variazione in diminuzione pari a tale differenza perché si viola il principio di derivazione
- **È ammessa, però, la deduzione integrale del maggior ammortamento ex L. 208/2015** calcolato sulla quota determinata con i suddetti coefficienti

ESEMPIO (Circ. 12/E/2016, par. 10.8) :

Costo del bene : 100

Coefficiente DM 31/12/88 : 10

Quota ammortamento calcolata con il coefficiente : 10

Maggiorazione 140% ex L. 208/2015 : 14

Quota imputata a conto economico : 8

Maggiore quota deducibile in UNICO : 4 e non 6

SUPER E IPER AMMORTAMENTI

(L. 208/2015 , art. 1, commi da 91 a 94 + L. di Stabilità per il 2016)

CASI PARTICOLARI

NON È PREVISTA LA REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE in caso in cui i beni oggetto dell'investimento, o i relativi contratti di leasing:

- **Vengano ceduti a terzi**
- **O destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello di acquisto**
- **O trasferiti, entro il termine di decadenza per l'accertamento, a strutture produttive fuori dal territorio dello Stato**

NOVITÀ DELLA L. BILANCIO 2018 per iperammortamenti

In caso di cessione del bene nel periodo di godimento dell'agevolazione la fruizione delle residue quote di ammortamento maggiorate non viene meno se si acquista un nuovo macchinario con caratteristiche analoghe o superiori a quello ceduto e l'impresa attesti caratteristiche del bene e interconnessione con apposita dichiarazione (per beni > 500.000 perizia giurata)